



COMUNE DI ESCALAPLANO

PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 44 DEL 05/08/2015

OGGETTO: DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA – VARIAZIONE PROFILO PROFESSIONALE. MODIFICAZIONI AL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE ED AL PIANO DELLE ASSUNZIONI E DELLE MOBILITA' PER IL TRIENNIO 2014/2016 - ANNUALITA' 2015.

L'anno duemilaquindici il giorno cinque del mese di agosto, alle ore 12,00 in Escalaplano, nella sede municipale, si è adunata la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Sindaco Marco Lampis

Sono presenti i Sigg. Assessori:

	Presente	Assente		Presente	Assente
LAI ALESSANDRO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	USALA LAURA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LAI ANTONIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZEDDA FILIPPO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Assiste il Segretario Comunale Dott. Francesco Gentile

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ed ii.;

RICHIAMATA la seguente normativa in materia di dotazione organica e relativo adeguamento:

- il capo I del titolo IV D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare:

- l'art. 89, comma 5, in base al quale "Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti";
- l'art. 91, comma 1, in base al quale "Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";

- il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare:

- L'art. 5, commi 1 e 2, ai sensi del quale "Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati";

- L'art. 6, comma 1, in base al quale *“Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9...omissis ...Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale”*;
- Commi 3 e 4 bis dell'art. 6 che rispettivamente dispongono: *“Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale”* e *“Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti”*;
- L'art. 35 inerente la disciplina relativa al reclutamento del personale;

CONSIDERATO che:

- con la deliberazione G.C. n. 39 del 15.05.2013 veniva deliberata l' *“Approvazione definitiva piano delle azioni positive per le pari opportunità – triennio 2013/2015”*;
- con la deliberazione G.C. n. 49 del 01.07.2013, esecutiva a termini di legge, veniva rideterminata la dotazione organica dell'ente in n. 17 unità;
- con la suddetta deliberazione è stata prevista in dotazione organica la figura di n. 1 *“Istruttore Amministrativo cat. C”* a tempo parziale 18 ore settimanali, adempiendo all'obbligo imposto dalla vigente normativa di riduzione programmata delle spese di personale (passando dal tempo pieno al tempo parziale 50%);
- con la deliberazione G.C. n. 25 del 01.04.2015 veniva preso atto della ricognizione dell'insussistenza della situazione di soprannumero e rilevazione di eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2000;
- con la deliberazione G.C. n. 40 del 30.04.2014 veniva approvato il programma triennale del fabbisogno del personale 2014 -2016 - piano annuale delle assunzioni anno 2014;
- con la deliberazione G.C. n. 26 del 01.04.2015 veniva approvata la modifica al programma triennale del fabbisogno del personale ed al piano delle assunzioni e delle mobilità per il triennio 2014/2016 - annualità 2015;

CONSIDERATO che ad oggi si rende necessario modificare le previsioni di tale ultima deliberazione al fine di soddisfare i bisogni attuali dell'Ente;

RICHIAMATA la relazione depositata agli atti dal Responsabile del servizio Tecnico, prot. N. 5518 del 04.08.2015, nella quale viene riportata l'esigenza di assumere nel servizio tecnico una figura di *“Istruttore Tecnico”* poiché attualmente, è impossibilitato a seguire in maniera efficace ed efficiente il servizio addebitando la causa di questa impossibilità anche a carenze di personale oltre alle altre motivazioni riportate nella medesima relazione;

ACCERTATO che:

- n. 2 unità di personale sono cessate dal servizio negli anni 2012 e 2014 e relative rispettivamente alle figure professionali di Istruttore Amministrativo cat. C e Istruttore Agente Polizia locale cat. C;
- alla data odierna risultano vacanti n. 2 posti previsti in dotazione organica e relativi alle figure professionali di n. 1 *“Istruttore Amministrativo cat. C”* a tempo parziale 50% (18 ore settimanali) e n. 1 *“Istruttore Agente P.L. cat. C”* a tempo pieno;

VISTO il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi che disciplina, tra gli altri aspetti, l'articolazione della struttura organizzativa del Comune;

ATTESO che a partire dal 30.09.2013 il servizio di Polizia Locale è svolto in forma associata tramite l'Unione dei Comuni del Gerrei e che attualmente risulta assegnato all'Unione n. 1 Agente P.L., a tempo pieno, tramite l'istituto del distacco;

CONSIDERATO che tale servizio è reso in maniera efficiente ed efficace da parte dell'Unione per i Comuni aderenti alla stessa;

CONSIDERATO che:

- tra le finalità indicate dal comma 1, art. 1, del D.Lgs. 165/2001 vi sono quelle di accrescere l'efficienza delle amministrazioni, razionalizzare il costo del lavoro pubblico e realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni;

- l'organizzazione delle amministrazioni pubbliche è ispirata alla più ampia flessibilità, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, in base alle esigenze degli enti per il miglior utilizzo del personale volto al soddisfacimento del pubblico interesse;

ATTESO che è intendimento dell'amministrazione, in virtù del principio del razionale impiego delle risorse umane e al fine di assicurare un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati, istituire una figura di "Istruttore tecnico", cat. C, da incardinare nel servizio tecnico al fine di gestire al meglio le attività inerenti le materie dell'edilizia privata, governo del territorio e opere pubbliche;

CONSIDERATO che:

- la vigente normativa impone limiti stringenti per le spese di personale e pone come obiettivo la riduzione della stessa negli anni;

- la riduzione della spesa del personale è assicurata dall'ente con la rideterminazione della dotazione organica effettuata con deliberazione G.C. n. 49 del 01.07.2013;

- si rende necessario sopprimere la figura di n. 1 "Istruttore agente P.L.", posto attualmente vacante, e figura professionale a supporto dell'Unione dei Comuni del Gerrei, in cui presta servizio già n. 1 unità in ruolo nel Comune di Escalaplano; la funzione di polizia locale è stata trasferita all'Unione dei Comuni del Gerrei, giusta convenzione stipulata tra i rappresentanti legali degli enti aderenti in data 25.02.2013, e il servizio è svolto in maniera puntuale, efficace ed efficiente dal corpo di polizia locale dell'Unione su tutto il territorio degli enti aderenti alla stessa;

- in base alla suddetta convenzione il comune di Escalaplano metteva a disposizione dell'Unione n. 2 unità di personale a tempo pieno, mentre gli altri enti assegnavano n. 1 unità (a tempo pieno e a tempo parziale 50%);

- sulla base delle attuali esigenze dell'ente e delle problematiche espresse nella relazione stilata da parte del Responsabile del servizio tecnico, si rende necessario variare il profilo previsto in dotazione organica di "Istruttore Agente P.L.", cat. C, con quello meglio rispondente ai bisogni dell'ente di "Istruttore Tecnico", cat. C;

- la sostituzione della figura professionale risponde alle esigenze attuali dell'Ente e al migliore impiego delle risorse umane all'interno dell'organizzazione;

- nel rispetto della normativa vigente si intende porre in essere la migliore collocazione del personale per una migliore erogazione dei servizi ai cittadini;

- la normativa sempre più complessa in materia di appalti e governo del territorio pone l'esigenza di dotarsi di idonee figure professionali per seguire le pratiche dell'ufficio tecnico;

- inoltre l'attuale contesto economico e finanziario pone l'esigenza di sopperire ulteriori e diversificate forme di finanziamento (come quelli europei) soprattutto per il finanziamento di investimenti utili allo sviluppo socio-economico del territorio; obiettivo che può essere raggiunto solo con l'ausilio di figure professionali adeguate al dinamismo normativo che si presenta attualmente;

- la cogenza delle norme in materia di associazionismo delle funzioni fondamentali e non degli enti locali, rappresentate in misura maggiore da profili tecnici (si pensi al catasto, protezione civile, pianificazione urbanistica ed edilizia, centrale unica di committenza per i lavori), e il fatto che le Unioni dei Comuni scontano una disciplina particolare con la normativa regionale in materia di personale, portano alla ragionevole considerazione che occorre dotarsi di una figura professionale in grado di soddisfare tali esigenze;

- lo stato di grave carenza di personale all'interno del Servizio Tecnico veniva già dichiarato nell'anno 2014 con la deliberazione G.C. n. 23 del 26/03/2014 avente ad oggetto "art. 1 comma 557 della l. 311/2004 – utilizzazione del geometra dipendente del Comune di Muravera presso questo ente per esigenze straordinarie presso l'ufficio tecnico comunale.", in rapporto alla mole di lavoro da portare avanti a seguito di eventi eccezionali, che hanno comportato un aggravio non sostenibile del carico di lavoro in capo al personale tecnico comunale;

RITENUTO pertanto procedere, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 6, commi 4 e 4bis, del D.Lgs. 165/2001, alla rivisitazione dell'organizzazione dell'Ente al fine di renderla più rispondente alle mutate esigenze manifestatesi e come di seguito riassunta:

- **SOPPRESSIONE** n. 1 figura professionale di "Istruttore Agente P.L.", cat. C;
- **ISTITUZIONE** n. 1 figura professionale di "Istruttore tecnico", cat. C;

CONSIDERATO che:

- la modifica della dotazione organica (attraverso la modifica della figura professionale) non comporta maggiori spese di personale ma al contrario vi è una, seppur lieve, riduzione derivante dal risparmio relativo alle indennità legate alla figura di agente di polizia locale;
- si intende procedere con la copertura dei posti vacanti nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e secondo quanto stabilito dalle norme in materia di assunzione di personale;

DATO ATTO che i Comuni con oltre 1.000 abitanti soggiacciono alla disciplina vincolistica in materia di spesa del personale destinata agli enti soggetti al patto di stabilità, di cui all'art. 1, comma 557 della Legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), totalmente riscritto dall'articolo 14, comma 7 del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella Legge 30.07.2010, n. 122 che prevede l'obbligo per gli Enti soggetti al patto di stabilità di ridurre la spesa del personale attraverso l'adozione di alcune azioni di intervento;

ACCERTATO che tale riduzione è stata soddisfatta dall'Ente con la previsione della figura di n. 1 "Istruttore Amministrativo - Contabile cat. C", da destinarsi al settore sociale, a tempo parziale 18 ore settimanali (deliberazione G.C. n. 49 del 01.07.2013);

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 557, Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) a mente del quale ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale;
- il comma 5bis dell'art. 3 del D.L. 90/2014 il quale introduce, modificando il comma 557ter dell'art. 1 della L. 296/2006, per gli Enti sottoposti al Patto di Stabilità Interno, il vincolo di contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013;
- l'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, come modificato da ultimo dal D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014;

ATTESO che in base alle nuove disposizioni normative il vincolo di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 (50% della spesa sostenuta nel 2009) non si applica agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562, art. 1, L. n. 296/2006 (sia per gli Enti soggetti che non soggetti al patto);

VISTA la delibera Corte Conti, Sezione Autonomie n. 2/2015 a tenore della quale "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28";

VISTO l'art. 1, comma 557, della L. 30.12.2004 n. 311 che consente ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'ente di provenienza;

ATTESO che in base alle maggioritarie pronunce della Corte dei Conti l'istituto speciale di cui al comma 557, cd. "Scavalco d'eccedenza", si ritiene che non occorra la costituzione di un nuovo contratto ma che sia sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza (così Corte Conti Lombardia/23/2009/PAR);

RICHIAMATA la delibera della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, n. 223/2012/SRCPIE/PAR, la quale ritiene che esulino dall'ambito di applicazione dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 le prestazioni lavorative rese ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004;

VERIFICATO comunque che la spesa del triennio 2007/2009 sostenuta per il personale a tempo determinato è pari ad €. 7.602,79;

CONSIDERATO che la programmazione triennale del fabbisogno di personale è stata oggetto di proposta dei competenti Responsabili di servizio che hanno individuato i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, secondo il comma 4bis dell'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, introdotto dalla L. 150/2009;

SENTITO, altresì, il Responsabile del servizio Finanziario in riferimento all'esigenza di avvalersi di n. 1 figura di Istruttore Amministrativo-Contabile, cat. C, al fine di adempiere ai numerosi obblighi inerenti il servizio finanziario e ai continui adempimenti introdotti dalla evoluzione della normativa di settore;

RITENUTO, stante le disponibilità finanziarie di bilancio e il rispetto del tetto di spesa di personale, di procedere all'utilizzo di personale di altro Ente per la figura di n. 1 Amministrativo-Contabile, cat. C, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi della L. 311/2004, art. 1, comma 557 e del D.Lgs. 165/2001;

ATTESO che occorre altresì procedere alla modifica della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2014/2016 e in particolare all'approvazione del piano annuale delle assunzioni per l'anno 2015, al fine di consentire la continuità dell'attività dell'Ente a garanzia dell'erogazione dei servizi ai cittadini;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D.L. 66/2014, *“Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”*;

ACCERTATO che:

- sulla base dei dati risultanti dal Questionario del Revisore dei Conti per il Consuntivo degli anni 2011, 2012 e 2013, il valore medio della spesa di personale per il Comune di Escalaplano è pari ad €. 543.187,52;
- l'Ente ha rispettato il Patto di Stabilità Interno per l'anno 2014 come risulta dalla certificazione trasmessa al Ministero in data 20.03.2015;
- vengono rispettati i tempi medi di pagamento ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D.L. 66/2014;

RITENUTO di procedere con la modifica della suddetta programmazione per l'anno 2015 tenendo conto dei vincoli stabiliti dalla vigente normativa, in particolare dall'art. 1 c. 557 della L. n. 296/2006, e della capacità assunzionale dell'Ente;

VISTO l'art. 1, commi 424 e seguenti, della Legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) a mente del quale le Regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano, a pena di nullità, le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie del personale di area vasta;

VISTA la Circolare n. 1/2015 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie contenente linee guida per l'attuazione delle disposizioni in materia di personale contenuti nei citati commi 424 e seguenti della legge di stabilità 2015;

CONSIDERATO che in base ai vincoli dettati dai commi 424 e seguenti della Legge di Stabilità 2015 – L. 190/2014 – gli Enti destinano il 100% del turn over alla mobilità del personale degli Enti di area vasta (ovvero Province e Aree metropolitane) e le spese per il personale “assorbito” in mobilità dalle province non entrano nel tetto della spesa per il personale e quindi non rientrano nel calcolo ai fini del rapporto con l'analoga spesa del triennio 2011/2013;

RICHIAMATA la delibera della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie n. 26/SEZAUT/2015/QMIG del 20.07.2015 con la quale viene chiarito che “gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato non vincolate dalla disposizione del comma 424 utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; mentre, con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall'articolo 1, comma 424 della legge 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale”;

RICHIAMATI:

- Il D.L. 78/2015, in particolare l'art. 4, comma 3, che modificando l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, integra dopo le parole "nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile" le seguenti "; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente";
- Il D.L. 112/2008, in particolare l'art. 76, comma 7, e ss. mm. ed ii. in base al quale veniva stabilito per le assunzioni di personale a tempo indeterminato (previste per l'anno 2013) il limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente;

CONSIDERATO pertanto che in base alla vigente normativa l'Ente può procedere ad effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei seguenti limiti:

- Cessazione avvenuta nel 2012: limite 40% della spesa del personale cessato e possibilità di procedere all'indizione di concorso pubblico senza l'applicazione del vincolo dettato dall'art. 1, c. 424, della L. 190/2014;
- Cessazione avvenuta nel 2014: la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall'art. 1, c. 424, della L. 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale (fino al 100% del turn over);

VISTO il seguente prospetto del fabbisogno di personale da assumere nel corso dell'anno 2015:

ANNO 2015:

- n. 1 Istruttore Tecnico cat. C a tempo pieno e indeterminato, attraverso procedura di mobilità area vasta e riassorbimento del personale provinciale dichiarato in esubero, secondo la vigente normativa;
- n. 1 Istruttore Amministrativo-Contabile cat. C a tempo parziale 40% e indeterminato, mediante selezione pubblica per titoli ed esami, previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria e obbligatoria ai sensi degli artt. 30 e 34bis del D.Lgs. 165/2001;
- n. 1 Istruttore Amministrativo Direttivo Assistente Sociale cat. D a tempo parziale per massimo n. 12 ore settimanali e per massimo sei mesi ai sensi dell'art. 1, c. 557, L. 311/2004 (utilizzo personale a tempo pieno di altri Enti previa autorizzazione) – già previsto con la deliberazione G.C. n. 26 del 01/04/2015;
- n. 1 Istruttore Amministrativo – Contabile cat. C a tempo parziale per massimo n. 12 ore settimanali e fino al 31.12.2015 ai sensi dell'art. 1, c. 557, L. 311/2004 (utilizzo personale a tempo pieno di altri Enti previa autorizzazione);

CONSIDERATO che le figure previste con l'istituto dell'art. 1, c. 557, della L. 311/2004 rientrano nel tetto di spesa del personale e come indicato nella delibera della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, n. 223/2012/SRCPIE/PAR, esulano dall'ambito di applicazione dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010;

CONSIDERATA la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze determinate da mutazioni del quadro di riferimento normativo relativamente al triennio in considerazione;

CONSIDERATO che essendo la modifica della dotazione organica un atto riconducibile a quelli di organizzazione, rientrante nel modello di partecipazione dell'informazione di cui all'art.7 del CCNL dell'1.4.1999, e come disposto dall'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, viene inviata l'informazione alle Organizzazioni Sindacali rappresentative;

ACQUISITI, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

CON voti favorevoli, unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di rettificare la precedente deliberazione G.C. n. 26 del 01.04.2015 "MODIFICAZIONI AL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE ED AL PIANO DELLE ASSUNZIONI E DELLE MOBILITA' PER IL TRIENNIO 2014/2016 - ANNUALITA' 2015";
- 2) Di modificare la dotazione organica del Comune di Escalaplano prevedendo:
 - La SOPPRESSIONE di n. 1 figura professionale di "Istruttore Agente Polizia Locale", cat. C;
 - l'ISTITUZIONE n. 1 figura professionale di "Istruttore Tecnico", cat. C;con la conseguente invarianza del numero complessivo dei posti previsti in dotazione organica (n. 17);

- 3) Di approvare la nuova dotazione organica e programmazione annuale del personale 2015/2017, e l'organigramma dell'Ente come riportati negli allegati A) e B) del presente provvedimento e allegati al Regolamento uffici e servizi;
- 4) Di modificare ed integrare il programma triennale del fabbisogno del personale 2014/2016 – annualità 2015, approvato con delibera G.C. n. 40 del 30.04.2014, come modificato dalla G.C. n. 26 del 01.04.2015, autorizzando il reclutamento di:

ANNO 2015:

- n. 1 Istruttore Tecnico cat. C a tempo pieno e indeterminato, attraverso procedura di mobilità area vasta e riassorbimento del personale provinciale dichiarato in esubero, secondo la vigente normativa;
 - n. 1 Istruttore Amministrativo-Contabile cat. C a tempo parziale 40% e indeterminato, mediante selezione pubblica per titoli ed esami, previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria e obbligatoria ai sensi degli artt. 30 e 34bis del D.Lgs. 165/2001;
 - n. 1 Istruttore Amministrativo Direttivo Assistente Sociale cat. D a tempo parziale per massimo n. 12 ore settimanali e per massimo sei mesi ai sensi dell'art. 1, c. 557, L. 311/2004 (utilizzo personale a tempo pieno di altri Enti previa autorizzazione) – già previsto con la deliberazione G.C. n. 26 del 01/04/2015;
 - n. 1 Istruttore Amministrativo – Contabile cat. C a tempo parziale per massimo n. 12 ore settimanali e fino al 31.12.2015 ai sensi dell'art. 1, c. 557, L. 311/2004 (utilizzo personale a tempo pieno di altri Enti previa autorizzazione);
- 5) Di approvare il piano annuale del fabbisogno di personale per l'anno 2015 per la copertura dei posti indicati nei precedenti punti;
 - 6) Di dare atto che la variazione della dotazione organica, derivante dal presente atto, attraverso la modifica della figura professionale, non comporta maggiori spese di personale ma al contrario vi è una, seppur lieve, riduzione derivante dal risparmio relativo alle indennità legate alla figura di agente di polizia locale, rispettando in tal modo il dettato dell'art. 1, comma 557, della L. 296/2006;
 - 7) Di dare atto del rispetto del tetto di spesa del personale in riferimento al triennio 2011/2013 e a quello del triennio 2007/2009 in relazione al tetto di spesa per il lavoro flessibile;
 - 8) Di Trasmettere la presente deliberazione alle Organizzazioni Sindacali e alla RSU a titolo di informazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del CCNL comparto Regioni e autonomie locali 01/04/1999.
 - 9) Di trasmettere la presente al Revisore dei conti per l'accertamento di cui all'art.19, comma 8 della legge n.448/2001.

Pareri ex art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL., approvato con D. Lgs. 267/2000:

A) Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Francesca Camboni

B) Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dott.ssa Francesca Camboni

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Marco Lampis

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco Gentile

Il sottoscritto Segretario Comunale:

ATTESTA

- che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 13.12.1994 N. 38:

- E' stata pubblicata, all'Albo Pretorio comunale in data 12/08/2015 per rimanervi per quindici giorni consecutivi
- E' stata comunicata ai capogruppo consiliari in data 12/08/2015;

Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Gentile

Escalaplano, li 12/08/2015

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, è esecutiva dal giorno 22/08/2015;

- Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma del D.Lgs 267/2000;
- Essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Gentile